

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1998

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 4, 8, 25 e *passim*
BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 36, 37
BOSI (*CCD-CDL*) 14, 26, 27 e *passim*
BONFIETTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 3, 7, 8 e *passim*
BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 12
CARUSO Antonino (*AN*) 3, 4, 5 e *passim*
FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 4, 5, 10 e *passim*
GRECO (*Forza Italia*) 4, 5, 8 e *passim*
MONTICONE (*PPI*) 4, 8, 38
PELLICINI (*AN*) 8, 13
PIANETTA (*Forza Italia*) 13, 28
RESCAGLIO (*PPI*) 13, 21, 25
SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) 3, 4, 7 e *passim*
SCOPELLITI (*Forza Italia*) 23, 26, 31 e *passim*
SQUARCIALUPI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 8

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI ed altri: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 del disegno di legge n. 2625:

Art. 12.

(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, secondo comma,».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1

SALVATO

Sostituire le parole: «600-bis, secondo comma» con le parole: «609-quater, secondo comma».

12.2

CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «600-ter, primo e secondo comma».

12.3 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

SALVATO. Signora Presidente, l'emendamento 12.1 è soppressivo dell'intero articolo 12, recante accertamenti sanitari di tipo coattivo, nel senso di obbligatori, rispetto all'articolo 600-bis, secondo comma, che – ricordo ai colleghi – prevede la figura del cliente. In modo molto generalizzato, il cliente è anche il minore che ha un rapporto con un'altra minore. Prevedere anche per quest'ultimo gli accertamenti sanitari obbligatori non mi sembra condivisibile. In linea generale poi contrasta con la mia cultura e, alla stregua anche del dettato costituzionale, ho una riserva di massima rispetto agli accertamenti sanitari obbligatori.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 12.2 è stato ritirato.

CARUSO Antonino. L'emendamento 12.3 si illustra da sé

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto concerne l'emendamento 12.1, sono in parte d'accordo e comprendo le considerazioni della senatrice Salvato. L'obbligatorietà degli accertamenti sanitari fa venire a tutti qualche pensiero e anch'io ho avuto il desiderio di evitarli, finché possibile.

Comunque gli accertamenti sanitari sono già previsti nell'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, quindi è un fatto già esistente per un certo tipo di reato. Si parla di estenderli per i tipi di reati previsti nel disegno di legge in esame, per le condotte di cui all'articolo 600-bis, secondo comma. Mi sembra corretto perché si sta parlando di imputato sottoposto con la forma della perizia all'accertamento per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. Voglio sottolineare il fatto che si parla di imputato, di qualcuno sul quale già sono state condotte indagini preliminari e si è già pervenuti all'imputazione. Per questo motivo l'articolo in questione, a mio avviso, deve essere mantenuto; pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dalla senatrice Salvato.

Per quanto concerne l'emendamento 12.3, il senatore Caruso si riferisce all'articolo 600-ter, primo e secondo comma, del nostro testo, quindi a chi realizza esibizioni pornografiche e a chi commercia il materiale pornografico. Non mi sembrano queste delle condotte alle quali si possa estendere il discorso degli accertamenti sanitari; pertanto esprimo parere contrario anche su questo emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 12.1 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 12.3, per gli stessi motivi ora illustrati dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SALVATO. Ho apprezzato la riflessione della relatrice, però non mi ha convinto: da un lato perchè è vero che si tratta di imputati, ma riguarda il cliente, e dall'altro perchè tutte queste misure non fanno altro che incentivare un ricorso alla clandestinità. È questo il risultato concreto che si ottiene con queste misure, le quali finiscono non solo con l'essere concretamente del tutto inefficaci, o almeno si corre questo rischio, ma soprattutto fanno aumentare i rischi rispetto a quelle tutele che qui si dovrebbero garantire. Pertanto, a mio avviso, è una misura che dovrebbe essere cancellata.

GRECO. Sono anch'io favorevole alla soppressione dell'articolo 12, così come proposto dalla collega Salvato per i motivi da lei sottolineati.

Per quanto riguarda l'osservazione della relatrice in ordine alla posizione di chi dovrebbe essere sottoposto a questo tipo di accertamento, non mi tranquillizza molto: imputato non significa essere già stato dichiarato e accertato colpevole. C'è poco da stare tranquilli soprattutto se si tengono presenti alcune vicende portate alla nostra attenzione dalla stampa. Ricordo il caso di quel padre che, dopo essere stato non soltanto imputato, ma anche incarcerato, alla fine è stato accertato essere innocente.

Ultimamente è anche avvenuto il caso di una ragazza di 16 anni che aveva inventato una storia di abusi sessuali all'interno della famiglia. Anche in questo caso, appena un mese fa, è stato accertato che il padre era completamente estraneo, e che il tutto era frutto della fantasia della ragazza che aveva visto un film ed era stata sollecitata ad inventare questi episodi.

Bisogna tenere conto di tutti questi casi, ma soprattutto delle finalità da perseguire: da una parte, eseguire alcuni accertamenti che senz'altro sono sostenuti da ragioni valide, ma dall'altra anche tutelare in particolar modo la personalità di ciascun individuo, che credo sia un bene superiore alle altre ragioni che sostengono la previsione dell'articolo 12.

CARUSO Antonino. Annuncio il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento in esame.

MONTICONE. A nome del Gruppo Partito Popolare Italiano dichiaro il voto contrario all'emendamento 12.1.

FASSONE. Anch'io dichiaro il mio voto contrario considerando che questa disposizione è già stata prevista per reati che hanno moltissimi punti di contatto con quelli che stiamo esaminando. Consiste unicamente

in una sottoposizione all'accertamento peritale e quindi non ha niente a che vedere con forme gravi di restrizione della libertà personale. Inoltre questa sottoposizione, che può essere considerata come una sorta di servitù di giustizia per motivi di parità, non avviene indiscriminatamente, ma solo qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione invasiva. Pertanto, mi pare che nel bilanciamento degli interessi relativi non tanto alla non invasività della sfera dell'imputato, comunque degno di tutela, quanto di quella della salute della persona offesa, che è altrettanto importante...

GRECO. Ritorniamo all'accertamento sulle prostitute?

FASSONE. Ci deve essere un concreto rischio di trasmissione.

GRECO. Mi sembra che il caso delle prostitute sia estremamente concreto. Come ci regoliamo con quelli che vanno con le prostitute?

PRESIDENTE. Vorrei sommessamente ricordare la Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991, che parla di prevalenti interessi del minore.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

CARUSO Antonino. Questo emendamento, ove mai fosse approvato, aggiungerebbe schizofrenia al testo; era stato pensato nella logica di una riscrittura globale dell'articolo 600~~ter~~. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Comunicazione agli utenti)

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dall'applicazione della presente legge come stabilita al comma seguente, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandi-

stici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

2. Quanto prescritto nel comma precedente si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei confronti di coloro che violano quanto prescritto al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. La stessa sanzione si applica, in misura ridotta della metà, nei confronti di chiunque distribuisca o consegni i materiali di cui al primo comma privi della prescritta avvertenza.

4. Le sanzioni sono irrogate dal presidente della provincia in cui ha sede o domicilio l'autore della violazione e la stessa è graduata in proporzione del numero di esemplari dei materiali predisposti per la diffusione ovvero effettivamente distribuiti o consegnati.

5. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni sono versate sull'apposito fondo di cui all'articolo 13 della presente legge.».

12.4 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

È istituito presso la procura di ogni tribunale un gruppo di magistrati inquirenti competenti a decidere in modo esclusivo dei reati quali la violenza sessuale sui minori, lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile.

I magistrati competenti devono avvalersi, nella fase delle indagini, della collaborazione di psicologi e di esperti nel settore infantile.

Nei casi di particolare gravità il magistrato dovrà avvalersi dell'intervento di uno psichiatra infantile.

Il pubblico ministero che indaga dà comunicazione dell'apertura delle indagini al tribunale per i minori per gli opportuni provvedimenti.

L'attività investigativa sarà svolta in luoghi adatti a non turbare la situazione fisiopsichica del minore.

12.5 SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

CARUSO Antonino. L'emendamento 12.4 introduce una norma a carattere transitorio che ha lo scopo di dare un contenuto surrettizio alla norma contenuta nell'articolo 4 di cui più volte ho illustrato la problematicità sotto il profilo della concreta repressione delle condotte considerate riprovevoli. Quindi, impone un onere nei confronti degli operatori turistici che è consapevolmente ritenuto tale anche da parte del proponente, un onere che a ben vedere non è molto rilevante. Si tratta, infatti, di rendere leggermente più complicata la realizzazione e pubblicazione di materiale propagandistico che di fatto nella generalità dei casi viene comunque comunemente approntato.

Richiamo l'attenzione sul comma 4 che aveva sollevato qualche perplessità da parte di alcuni senatori, laddove è previsto che le sanzioni in caso di violazione della norma sono irrogate dal presidente della provincia in cui ha sede o domicilio l'autore della violazione. L'individuazione del presidente della provincia non è da considerarsi stravagante ma ragionata, poichè la maggior parte delle regioni ha attribuito alla competenza delle province, e quindi dei loro presidenti, competenze in materia di turismo e di viaggi. Le somme riscosse hanno poi una finalizzazione precisa nel senso che sono versate sull'apposito fondo di cui all'articolo 13 della presente legge.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto concerne l'emendamento 12.4, ritengo che la previsione ivi contenuta – far sì che in tutti i documenti di viaggio vi possa essere questa comunicazione – sia corretta. Capisco altresì che vi siano probabilmente delle difficoltà da parte degli operatori turistici ad accettare nel breve periodo questa innovazione. Però a me l'idea interessa.

Ho partecipato a convegni nei quali erano presenti anche degli operatori turistici, i quali hanno manifestato la loro disponibilità ad accettare di buon grado qualunque indicazione da parte del Parlamento, nel senso che vogliono essere messi nella condizione di avere più strumenti per far conoscere in maniera corretta il contenuto dei loro viaggi; vogliono evidenziare il fatto che se qualcuno poteva pensare a delle partecipazioni, anche non volute, da parte degli operatori turistici, questa deve essere considerata una degenerazione e non una volontà da parte degli operatori turistici di cavalcare questo nuovo mercato. Mi è parso che anche loro abbiano bisogno di essere aiutati dal legislatore e messi in condizione di compiere dei passi nel tentativo di difendere l'organizzazione.

Vorrei sapere cosa pensano gli altri colleghi in proposito; pertanto mi rimetto alla Commissione.

SALVATO. L'emendamento in questione non mi convince in quanto credo che le agenzie turistiche, se hanno questa sensibilità e questa esigenza, possono benissimo dotarsi di un codice di comportamento, nel senso che nella loro organizzazione possono decidere di adottare detta formula. Non credo sia necessario prevedere la comunicazione in questo disegno di legge, perchè i casi sono due: o le agenzie turistiche organizzano

questi viaggi, quindi rientrano nelle altre fattispecie previste dal provvedimento, oppure sono agenzie turistiche sensibili, e decideranno loro come comportarsi.

SQUARCIALUPI. Pur non avendo partecipato alle precedenti sedute di questa Commissione, ritengo che questa comunicazione agli utenti potrebbe essere inserita in modo più organico in un altro disegno di legge comprensivo di altri pericoli che possono essere suscitati da viaggi all'estero.

PELLICINI. L'emendamento, in sostanza, non è rivolto tanto alle agenzie, quanto agli utenti. Occorre che per tutti coloro che si recano all'estero ci sia un messaggio dissuasivo. Quindi sotto tale profilo, a mio avviso, introdurre questo richiamo in tutti i *depliant* è assolutamente importante. Semmai bisognerebbe prevedere un termine di moratoria entro il quale la legge possa diventare operante, considerati gli oneri ai quali vanno incontro le agenzie. Comunque la pubblicità della norma è essenziale.

MONTICONE. Sono contrario a questo emendamento perché a mio avviso più le leggi sono semplici più sono efficaci. Credo che l'articolo 4, che la Commissione ha già approvato, sia sufficientemente chiaro e ho l'impressione che sottoporre le attività turistiche oneste a questa ulteriore formulazione abbia una scarsa efficacia sul pubblico.

GRECO. Anch'io ho molte perplessità sull'emendamento in questione. Condivido lo spirito che ha animato i presentatori dello stesso, però mi domando innanzitutto se la collocazione in questo contesto sia esatta e mi interrogo anche sull'efficacia dell'emendamento stesso, così come evidenziato dal collega che mi ha preceduto. Ho anch'io il dubbio che la questione possa risolversi in un incentivo che potrebbe stimolare la curiosità di coloro i quali di questo problema non sanno nulla, essendo a conoscenza di pochi. Nel momento in cui nei documenti turistici si evidenzia che chi si reca in Thailandia o nelle Filippine vi può trovare il turismo sessuale, qualcuno, stimolato da ciò, potrebbe correre in quei luoghi appositamente. Mi viene in mente l'avvertenza sul pacchetto di sigarette, che vengono acquistate nonostante su di esso vi sia scritto che il fumo è nocivo.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al di là di altre considerazioni, il Governo è contrario perché ritiene che questa norma abbia natura meramente emblematica. Inoltre, fa riferimento soltanto a viaggi in paesi esteri quando in realtà la legge ha superato questa

distinzione. Il nostro ordinamento non ha certamente bisogno di norme emblematiche.

CARUSO Antonino. Dopo aver sentito gli interventi degli altri senatori e, da ultimo, quello del rappresentante del Governo, credo che possiamo tranquillamente respingere questo emendamento consapevoli di aver tentato di fare la cosa migliore possibile. Per essere considerata giusta questa norma deve essere innanzitutto compresa. Il Governo ha dichiarato il suo parere contrario sostenendo che la comunicazione riguarda solo i viaggi all'estero anche se la nostra parte politica ha sempre voluto punire questa condotta anche nel caso di viaggi in Italia.

Vorrei poi rispondere al senatore Monticone, secondo il quale l'emendamento tenderebbe a complicare la norma, che la norma, anche se fosse considerata complicata, produrrebbe l'effetto di introdurre nell'ordinamento italiano una disposizione che punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se commessi all'estero.

Le osservazioni poste dal Governo e dal senatore Monticone sono prive di fondamento perché quello che si chiede è che gli operatori turistici nelle proprie *brochures*, così come viene fatto sui pacchetti delle sigarette, aggiungano un'avvertenza. Ricordo a me stesso e a tutti i colleghi che viviamo in una società che si fonda sulla comunicazione. Tanti caroselli, tanti chili di Dixan venduti.

Posso accettare qualsiasi tipo di censura sulla qualità della comunicazione e posso anche soffermare la mia attenzione sui problemi evidenziati dal senatore Greco, ma non si può negare che la comunicazione serve a creare la vera prevenzione.

Alla senatrice Salvato rispondo che avevo a lungo ragionato sull'opportunità di introdurre una sanzione in merito, una norma di richiamo allo spirito di servizio degli imprenditori che operano in questo settore, una norma in base alla quale essi stessi si facessero, senza un'apprezzabile maggior costo, veicolo di comunicazione e di azione di proselitismo nel senso ovviamente opposto a quello di una condotta che noi giudichiamo riprovevole e da reprimere.

Se dovesse prevalere questo orientamento da parte della Commissione e si fosse disposti a valutare tale possibilità sarei disposto ad eliminare i commi 3, 4 e 5 contenenti la parte sanzionatoria e a trasformare la norma in una norma in bianco.

Con riferimento all'intervento svolto dalla senatrice Squarcialupi, richiamando quanto detto prima, si tratta di inserire nelle *brochures* una riga di carattere tipografico che dà questa indicazione e che rende impropria l'osservazione di dover prevedere una legge apposita. Agli imprenditori turistici può essere chiesto il sacrificio di introdurre una certa dizione nei loro *depliants*, ma certamente non li si può costringere a predisporre dei documenti relativi a viaggi organizzati in cui sia accluso un volume di prescrizioni generali su tutto ciò che riguarda il fenomeno.

Stiamo ragionando su un fenomeno che ha indotto il Santo Padre ad un intervento delicato, che ho seguito con interesse soprattutto nella sua parte iniziale, in cui ha affermato: «È con dieci anni di ritardo che prendo la parola su questo argomento».

Il senatore Greco sostiene che forse il fenomeno non è conosciuto e che attraverso questo tipo di pubblicità potrebbe essere maggiormente reso noto. Mi dispiace, ma credo che in questo caso il senatore Greco sia in errore e soprattutto temo che considerazioni di questo tipo siano poi fatte proprie – ovviamente non è il suo caso – da persone che non vivono la quotidianità e quindi non sono reali osservatori di quanto veramente accade. Sono consapevole che probabilmente l'esito della votazione non sarà favorevole, ma voglio comunque invitare la Commissione ad esprimere un voto favorevole. Chiedo pertanto che l'emendamento 12.4 sia votato per parti separate. In primo luogo i primi due commi e poi la parte restante.

FASSONE. Prendo atto della disponibilità a sfrondare la parte sanzionatoria dell'emendamento. Rispetto a tale precisazione dichiaro il mio voto favorevole, anche in considerazione del fatto che nell'articolo 1 del testo in esame abbiamo scritto che la tutela dei fanciulli costituisce obiettivo primario, un obiettivo rispetto al quale ci deve essere una convergenza massima di sforzi. Credo che questo tipo di richiesta agli operatori del settore sia del tutto accettabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti i primi due commi dell'emendamento 12.4.

Sono approvati.

Metto ai voti i commi 3, 4 e 5 dell'emendamento 12.4.

Non sono approvati.

CARUSO Antonino. Faccio mio l'emendamento 12.5, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

GRECO. Ieri sera ci siamo occupati dell'emendamento 11.2 sul quale era stato espresso analogo parere contrario da parte della 5ª Commissione e ho dovuto ritirarlo anche se nel merito lo avevamo tutti condiviso. A mio avviso, la 5ª Commissione non ha tenuto conto che l'approvazione di questo emendamento comporterebbe un nucleo di magistrati specializzati, anche con proprio organico di consulenti, e che l'emendamento 11.2 era senz'altro più ammissibile. In ogni caso, a nome anche della senatrice Scopelliti e del secondo firmatario, senatore Pianetta, mi riprometto di trasferire i contenuti dell'emendamento in esame in un disegno di legge più organico.

CARUSO Antonino. Mi rendo conto di quanto sia intempestiva l'iniziativa che sto assumendo. Sotto il profilo della tempestività sarebbe stato più utile, anche per una maggiore condivisione della sostanza del provvedimento, riferirla ad un altro emendamento. In questo caso, anche se la sostanza del problema mi sta a cuore in maniera tiepida, ho però un interesse forte sul principio generale. Se si stabilisce che alcune iniziative di politica giudiziaria devono essere assunte in una certa direzione, la Commissione bilancio non potrà, attraverso un parere che giudico inesatto proprio nella sua formulazione, piegare questa volontà del Parlamento. Se il Parlamento decide che i magistrati della Repubblica devono organizzare il proprio lavoro in una direzione, cioè nella repressione di una condotta piuttosto che di un'altra, né la Commissione bilancio né l'estensore del relativo parere potranno piegare tale volontà. Questo è un caposaldo di cui dobbiamo farci carico, anche se mi dispiace che ciò accada in questa occasione.

Mi permetto di suggerire ai colleghi di prendere la parola, se lo ritengono opportuno, per dichiarare se condividono questo principio o meno e per annunciare in maniera palese il loro voto contrario sull'emendamento in esame, in modo che lo stesso non sia approvato e che non si determinino le ovvie conseguenze. Piegare alle esigenze di bilancio una volontà del Parlamento su un argomento delicato qual è questo mi sembra inopportuno. Peraltro in questo caso non si tratta di porre nuove spese a carico dell'erario perché i magistrati non aumenteranno di numero per effetto di questa norma, ma verranno semplicemente riorganizzati nell'attuazione e nell'esecuzione del lavoro al quale già sono chiamati. Per quanto riguarda le collaborazioni di altri soggetti, faranno carico le spese processuali.

SALVATO. Annuncio che non parteciperò alla votazione dell'emendamento in questione. Non me la sento di esprimere un voto, che sarebbe contrario, perché la sostanza dell'emendamento, anche se con qualche correzione, la condivido. Anch'io, come il senatore Caruso, credo che il parere della Commissione bilancio sia improvvido, nel senso che evidentemente finisce con l'essere una sorta d'intrusione sulle decisioni dell'organizzazione giudiziaria rispetto a determina casi. Inoltre, così come è formulato, credo che l'emendamento non comporti neanche previsioni di spesa. La spesa per avvalersi di psicologi, neuropsichiatri e così via può essere compresa nell'ambito del bilancio della Giustizia.

Quindi, secondo me, questo parere non si giustifica. Però si deve giungere alla votazione del disegno di legge in esame, del quale condivido poco o quasi nulla e su quale poi esprimerò un voto negativo, poichè vi è l'esigenza di togliere un alibi a quanti pensano che l'assenza di una siffatta legge produca sfruttamento dei minori. Ripeto che non parteciperò alla votazione, in modo tale che non vi siano motivi per interrompere l'iter di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi l'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato, che recita: «Quando la 5ª Commissione per-

manente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere». Lo stesso dicasi per il parere sugli emendamenti.

SALVATO. Quindi se l'emendamento verrà approvato il disegno di legge in esame sarà rimesso all'Assemblea.

GRECO. Signora Presidente, lei ci ha ricordato gli effetti di una eventuale nostra insistenza ad esprimerci su questo emendamento. Già ieri ho sottolineato l'erroneità in cui è caduta la 5ª Commissione; abbiamo parlato anche con il commissario che ha espresso il parere in questione formulato insieme agli altri colleghi, il senatore Ferrante, il quale sarebbe stato disponibile a rivederlo, però necessariamente avremmo dovuto dargli uno strumento di riformulazione.

Approfitto dell'occasione non solo per sottolineare detta erroneità ma anche l'opportunità dell'emendamento. Si potrebbero evitare le conseguenze a cui lei alludeva, cioè la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, se i suoi contenuti venissero trasferiti in un disegno di legge a più ampio respiro soprattutto in materia di procedura da seguire in questo tipo di reati.

In particolare, non condivido il primo periodo di questo emendamento, che dovrebbe creare un rivoluzionamento nell'assetto interno dei tribunali italiani, specialmente per quanto riguarda le tabelle. Esso sembra non essere determinante ed incisivo in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, ma invece lo è, perchè si propone addirittura di creare un *pool* specializzato esclusivamente per i reati di violenza sessuale sui minori.

Già oggi vi è una carenza di organico spaventosa per i reati di criminalità organizzata, quindi creare una categoria specializzata che si dedichi esclusivamente a questo tipo di reato mi pare esagerato. Laddove si dovesse insistere in tal senso, preannuncio già da ora il mio voto contrario anche se mi dispiace molto perchè condivido nel merito le altre parti.

BRUNO GANERI. Vorrei pregare il collega Caruso di ripensare alla sua posizione, perchè avrei molta difficoltà a votare l'emendamento in esame che condivido nel suo intero, e in maniera particolare proprio la prima parte dello stesso che – sono d'accordo con quanto affermato dal senatore Greco – rivoluzionerebbe l'impalcatura e l'aspetto organizzativo dei tribunali italiani.

Credo che oggi questa sollecitazione sia quanto mai opportuna e tempestiva, proprio perchè la problematica sui minori ha assunto una dramma-

ticità tale che si dovrebbe andare verso l'organizzazione di uno *staff* specializzato su questi problemi all'interno dei tribunali. Vorrei pregare il collega di non insistere nella sua posizione, nel qual caso sarei costretta, per la normativa che ci è stata ricordata, a bocciare un emendamento che invece condivido totalmente.

Se i colleghi presentatori sono d'accordo (mi pare che sull'emendamento ci sia una sostanziale condivisione, sia pure con posizioni differenti), nelle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento potremo evidenziare l'intervento da parte della 5^a Commissione, la bocciatura, non condivisa, di alcuni emendamenti e la necessità che questi problemi vengano posti all'attenzione sia della Commissione sia dell'intero Parlamento.

PRESIDENTE. Mi sembra un ottimo suggerimento.

PELLICINI. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento sono d'accordo con il senatore Greco perchè, anche se sulla carta è bello prevedere un gruppo di magistrati che si dedichi esclusivamente a questo tipo di reati, la norma in questione si scontra con la realtà

Infatti, ad esempio, il tribunale di Varese ha un procuratore e tre sostituti. Se si crea un gruppo di sostituti che deve occuparsi di questa materia bisogna ipotizzare che tutti e tre i sostituti si occupino del reato in questione, che peraltro è gravissimo ma per fortuna ha ancora un'incidenza parziale. Infatti mi sembra che pendono solo quattro procedimenti davanti al tribunale di Varese. Pertanto la creazione di questo *pool* potrebbe avvenire nei tribunali più grandi, come Palermo, ma non nei piccoli tribunali dove le procure sono piccole. Quindi il principio è giusto ma va rivisto.

PIANETTA. Alla luce di quanto è stato detto propongo di accantonare l'emendamento 12.5 e di chiedere alla 5^a Commissione di rivedere in tempi estremamente brevi il parere espresso.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Ritengo che sia opportuno votare l'emendamento tenendo conto di alcuni rilievi rispetto ai quali posso anche essere in parte d'accordo. Si sta affrontando una materia rispetto alla quale sarebbe opportuno approfondire il senso – come è stato sottolineato da alcuni colleghi – che avrebbe la creazione di questo gruppo di magistrati inquirenti. Al momento è difficile immaginare in quale contesto se ne potrebbe prevedere l'inserimento nel disegno di legge in esame.

Anche se un approfondimento potrebbe essere di aiuto credo che questa sia, come peraltro abbiamo già sostenuto in precedenti occasioni, una materia che più di altre dovrebbe essere di competenza della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei che sulla proposta di accantonamento avanzata dal senatore Pianetta tutti i Gruppi esprimessero brevemente la loro posizione.

RESCAGLIO. Sono favorevole alla proposta di sospensione. Tra l'altro mi pare che mentre gli altri commi implicano un lavoro svolto dai magistrati, l'ultimo potrebbe essere trasformato in un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. In primo luogo è necessario che la Commissione si esprima su questa proposta di accantonamento e conseguentemente sull'opportunità di rinviare questo emendamento per il parere alla 5ª Commissione. Soltanto in questo modo si potrebbe procedere nel voto.

Altrimenti si potrebbe valutare l'altra proposta formulata dalla senatrice Bruno Ganeri secondo cui ognuna delle parti politiche potrebbe in sede di dichiarazione di voto esprimere la propria posizione per poi successivamente predisporre un disegno di legge *ad hoc*, secondo quanto già sostenuto dal senatore Greco.

FASSONE. Ritengo che il parere della Commissione bilancio sia motivato dal fatto che, prevedendosi l'assunzione obbligatoria di un mezzo di prova e dovendo quindi i magistrati avvalersi della collaborazione di psicologi e di esperti nel settore infantile, ciò comporterebbe in ultima analisi un'espansione delle spese da parte del Ministero di grazia e giustizia per coprire l'anticipazione delle spese processuali che non viene quasi mai recuperata rispetto al condannato. Pertanto ritengo che il parere espresso dalla 5ª Commissione sia giustificato.

Nel merito vi sono obiezioni tecniche perché esistono organici così ristretti da non garantire la possibilità di costituire un gruppo di magistrati che si occupi esclusivamente di reati che da un punto di vista statistico sono consacrati.

Sono favorevole al ritiro e alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. Già da alcuni anni esistono gruppi professionali di studio, di aggiornamento e di formazione che raccomandano la costituzione di nuclei specializzati, nei casi in cui ciò sia possibile, e in ogni caso l'integrazione con i tribunali minorili. Ciò già avviene in una larghissima parte di casi, per cui non potrei che essere favorevole ad un ordine del giorno formulato in tal senso.

BOSI. Non sono e nemmeno vorrei improvvisarmi esperto delle questioni giudiziarie, però mi sembra che questo emendamento potrebbe, certamente con alcune modifiche, non prefigurare maggiori oneri a carico delle procure. In primo luogo, anziché parlare di un gruppo di magistrati, si potrebbe parlare di uno o più magistrati – anche a seconda delle dimensioni della procura – competenti in materia. In questo senso l'espressione «competenti a decidere di reati» mi sembra impropria; si potrebbe invece parlare di magistrati esperti in questo tipo di reati.

L'altro punto, secondo cui i magistrati competenti devono avvalersi, nella fase delle indagini, della collaborazione di psicologi e di esperti nel settore infantile, essendo giusto prevederlo dovrebbe essere una prassi corrente. Non credo che un magistrato che nell'esercizio delle sue funzioni è chiamato ad analizzare un certo fenomeno possa omettere di rivolgersi a figure esperte, cosa che anzi già comunemente avviene. Pertanto, non mi sembra che ciò possa in qualche modo prefigurare un maggior onere finanziario per la giustizia.

Inoltre voglio ricordare che non esiste una formula di *budget* relativo alle procure. In alcune procure, anche di piccole dimensioni, alcune spese relative a certi fenomeni, come ad esempio le spese per intercettazioni telefoniche, sono improvvisamente diventate enormi. Questo perché nello svolgimento dell'azione penale si cerca, anche al di fuori di una programmazione – cosa che può anche essere giusta –, di combattere delle emergenze come, ad esempio, l'usura o la criminalità organizzata. Accade quindi che alcune procure possano improvvisamente spendere cifre assai elevate per fenomeni che ritengono di rilievo.

Se in relazione ad un fenomeno di questo tipo si potesse in ultima analisi, anche introducendo qualche piccola modifica, prevedere – dal momento che tale emendamento ha lo scopo di garantire la specializzazione di uno o più magistrati a seconda della dimensione delle procure, ma anche richiamare l'esigenza del ruolo degli psicologi esperti, cosa che già avviene in molte procure –, una legge di sistema, non credo che ciò comporterebbe uno stravolgimento del bilancio della giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei che chi interviene restasse nell'ambito della mia richiesta se votare subito questo emendamento o accantonarlo e rinviarlo in Commissione bilancio.

GRECO. Signora Presidente, notiamo che risultano già soddisfatte per la maggior parte le esigenze dall'emendamento prospettate, sia nella legge che stiamo approvando, in precedenti articoli, sia nel codice penale vigente. Per esempio, la frase: «L'attività investigativa sarà svolta in luoghi adatti a non turbare la situazione fisiopsichica del minore», rientra benissimo nell'articolo 498 del codice di procedura penale, per quanto riguarda il dibattimento, mentre, per quanto riguarda le indagini, c'è il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale che salva-guarda già questa esigenza.

Pertanto, non convengo sull'accantonamento e invece insisto perché il Governo, che è rappresentato qui dal sottosegretario Ayala, prenda atto della nostra volontà di rivedere questo tipo di materia in un disegno di legge; e mi permetto di dire che queste nostre sollecitazioni le potrebbe già considerare quasi come un ordine del giorno, perché le abbiamo preannunziate ieri e le confermiamo anche oggi a proposito di questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque anche lei, senatore Greco, chiede di non accantonare ma di votare questo emendamento.

GRECO. Esatto.

CARUSO Antonino. Signora Presidente io aveva annunciato, nel mio intervento a giustificazione del recupero a mio nome di questo emendamento, la mia tiepidità sui contenuti sostanziali dello stesso e mi ero autocensurato di intemperività perchè quanto ho fatto in termini di recupero meglio avrei fatto a farlo nella seduta di ieri con riferimento alla seconda parte dell'emendamento 11.2, improvvidamente ritirato dal senatore Greco.

Devo dire che mi riconosco totalmente nelle considerazioni che ha svolto il senatore Bosi e per nulla, con riferimento al versante della qualità del parere della 5^a Commissione permanente, mi riconosco nelle considerazioni svolte dal senatore Fassone: sarebbe gravissimo se noi piegassimo a problemi di bilancio questioni che riteniamo pertinenti o rilevanti con riferimento, per esempio, all'acquisizione della prova, e questo vale come principio generale.

Avevo in mente di ritirare questo emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno ed avrei considerato accettabile anche l'accoglimento di esso da parte del Governo come semplice raccomandazione; mi è stato detto però informalmente che ciò non è ritenuto possibile e quindi mi ritengo soddisfatto del dibattito che ho provocato. I colleghi insofferenti penseranno che forse è utile anche spendere qualche parola su questi argomenti. Quindi, ripeto che mi ritengo soddisfatto del dibattito che ho provocato su questo argomento e ritiro l'emendamento 12.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater e *600-quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli *600-bis*, secondo comma, *600-ter*, terzo comma, e *600-quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1997 e le relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285».

13.1

SCOPELLITI

Al primo comma, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le seguenti: «anche in sede legale».

13.2

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le altre: «anche in sede legale».

13.3

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, dopo la parola: «assistenza» aggiungere le altre: «anche in sede legale».

13.4

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale» con le altre: «vittime dei reati di violenza sessuale, abuso sessuale, corruzione e di tutti i reati di cui alla presente legge».

13.5

GRECO

Al comma 2, le parole: «, nella misura di due terzi,» e le parole da: «La parte residua» sino a: «facciano apposita richiesta» sono soppresse.

13.6

FASSONE

Al comma 2, sopprimere, nel primo periodo, le parole: «nella misura di due terzi» nonchè l'intero secondo periodo.

13.7

SALVATO

Al comma 2, sostituire la parola: «riabilitazione» con le altre: «recupero psicoterapeutico».

13.8

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al secondo comma, sostituire la parola: «riabilitazione» con le seguenti: «recupero psicoterapeutico».

13.9

LA RELATRICE

Al secondo comma, dopo le parole: «e 600-quinquies» aggiungere le seguenti: «609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies».

13.10

CALLEGARO, BOSI

Nel 2° comma sostituire nel primo periodo le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotte dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge» con le parole: «609-quater, 2°

comma, 609-*undecies*, 609-*duodecies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge».

13.11

CENTARO

Nel 2° comma sostituire nel primo periodo le parole: «600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale» con le parole: «609-quater, 2° comma, 609-undecies, 2° e 3° comma, del codice penale».

13.11-bis

CENTARO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «con i Ministeri della pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «dopo un'intensa e culturalmente valida opera di coinvolgimento della classe docenti, attraverso corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità, nonché dei Ministeri».

13.12

RESCAGLIO, FOLLIERI

Al comma 3 lettera b), aggiunere dopo le parole: «degli affari esteri», le altre: «, sentite le rappresentanze delle associazioni che si occupano da almeno cinque anni di abusi e violenze ai minori».

13.13

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) sollecita intese e interventi atti a prevenire gravidanze irresponsabili da parte di minorenni, in spregio al benessere fisico, economico e psico-sociale, nell'interesse stesso del feto».

13.14

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una *task force*, sezione specializzata di polizia giudiziaria avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.*

Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla pre-

sente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei».

13.15

CALLEGARO, BOSI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. (Accordi bilaterali). – Il Governo italiano, tramite i propri rappresentanti, stringe accordi bilaterali con i Paesi esteri, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati previsti dalle disposizioni della presente legge».

13.16

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuove, attraverso i Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale, un effettivo coinvolgimento del personale insegnante e non insegnante delle scuole materne, primarie e secondarie nell'opera di prevenzione del fenomeno, in particolare attraverso corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità, nonché un sistema di monitoraggio dei casi di evasione e irregolare assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero di disturbo di comportamenti dei minori. A tal fine il distretto scolastico può stipulare apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia, di neuropsichiatria infantile e gli assistenti sociali delle predette aziende ai fini del monitoraggio».

13.100

LA RELATRICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GRECO. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 13.1.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.2, di contenuto identico al 13.3 e al 13.4.

GRECO. Signora Presidente, l'emendamento 13.4 si illustra da se

Circa l'emendamento 13.5, mi sono permesso soltanto di specificare quali potrebbero essere le vittime.

FASSONE. Signora Presidente, con l'emendamento 13.6 propongo di eliminare la parte del comma 2 che destina una quota non trascurabile, cioè un terzo del fondo, al recupero di coloro che sono stati riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli ivi indicati.

La disposizione mi pare criticabile sotto due profili: da un lato, quello di stabilire una situazione di particolare favore nei confronti dei condannati per taluni reati rispetto a tutta la massa degli altri condannati;

il principio costituzionale per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato non vale maggiormente per talune o per talaltre figure; *ad abundantiam*, si deve considerare che non siamo (come vorrebbe un equivoco che è aleggiato spesso sulla discussione) in presenza di situazioni di patologia sessuale, per le quali si può giustificare un eventuale trattamento terapeutico particolare, ma siamo di fronte a situazioni di sfruttamento della prostituzione che a mio avviso non giustificano una destinazione di risorse particolare. Se poi si tiene conto che queste risorse verrebbero sottratte a programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori, che veramente necessitano di un intervento, mi pare che l'opposizione a questa distribuzione di risorse sia quanto mai giustificata.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, l'illustrazione del collega Fassone dell'emendamento 13.6 la soddisfa anche come illustrazione del suo emendamento 13.7?

SALVATO. Sì, signora Presidente, in quanto il mio emendamento 13.7 è identico al 13.6.

GRECO. Signora Presidente, circa l'emendamento 13.8, i termini: «recupero psicoterapeutico» esprimono meglio l'intervento a favore della vittima di reati che toccano soprattutto la sfera psicologica più che quella fisica.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Per quanto riguarda il mio emendamento 13.9, di tenore uguale al 13.8, è sufficiente l'illustrazione svolta dal senatore Greco.

GRECO. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 13.10 e lo do per illustrato. In esso c'è una proposta di estendere i fondi anche alle vittime dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*.

Mi pongo soltanto il problema se valga la pena estendere a questo tipo di responsabili di reati fondi che invece dovrebbero essere specificamente finalizzati alle vittime minorenni. Ho delle perplessità al riguardo; vediamo come va il dibattito, poi sarei anche disponibile, in nome e per conto dei colleghi presentatori, ad eventualmente ritirare l'emendamento 13.10.

Infine, ritiro l'emendamento 13.13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.11 e 13.11-*bis* sono stati ritirati.

RESCAGLIO. L'emendamento 13.12, nella sua specifica dimensione, si ricollega all'emendamento 13.100, presentato dalla relatrice, e al coinvolgimento del personale insegnante in ordine al problema in questione con corsi di aggiornamento finalizzati a conoscere lo stesso. L'emendamento della relatrice recupera la nostra idea, per cui dichiaro la mia dispo-

nibilità a ritirare l'emendamento da me presentato e ad aggiungere la mia firma all'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. La relatrice intende illustrare l'emendamento 13.100?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Si tratta di un emendamento che era già stato presentato in Commissione giustizia dal senatore Senese e che doveva essere ripresentato ora dal senatore Fassone. Poi però per qualche disagio non ha potuto farlo, perciò l'ho presentato io. Chiedo al senatore Fassone di illustrarlo.

PRESIDENTE. Ricordo che in merito all'emendamento 13.100 la 5ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio. esaminato l'emendamento 13.100 per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitato che l'ulteriore funzione assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri venga espletata nell'ambito delle risorse rese disponibili al successivo comma 4 e senza ulteriori oneri a carico dei Ministeri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale e delle aziende sanitarie locali».

SALVATO. Questa è una beffa rispetto alla Commissione.

GRECO. Invito la relatrice a ritirarlo.

Vorrei sottolineare il fatto che non condivido questi pareri. Ci siamo già lamentati, a mio avviso fondatamente, a proposito di due emendamenti che non imponevano alcun costo: l'emendamento 11.2, da me presentato, e l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Scopelliti, del quale abbiamo discusso poc'anzi.

Mi meraviglio adesso che si impongono determinate condizioni rivoluzionando il contenuto dell'emendamento stesso. Così facendo, di fronte ad emendamenti di questo tipo, saremmo sempre autorizzati a pretendere una formula di stile, e con la locuzione «a condizione che» la 5ª Commissione ci può dettare essa stessa i propositi. In tal modo si trovano i canali per reperire i fondi su suggerimento della stessa 5ª Commissione, la quale diventa l'autrice della presentazione degli emendamenti.

FASSONE. L'emendamento in questione nel merito si illustra da sé. Il parere della Commissione in realtà non è ostativo, semplicemente si limita a chiedere che allo stato delle cose le risorse da utilizzare siano quelle rese disponibili dal comma 4. Nulla vieta che poi questo fondo possa essere incrementato una volta che la legge entrerà a regime e che possano essere previste le risorse necessarie.

Quindi, dal punto di vista regolamentare, in osservanza del parere pronunciato, per il prosieguo dei lavori possiamo attenerci a queste indicazioni, sapendo che poi sarà nostro compito, eventualmente nella finan-

ziaria o in interventi successivi, rendere capiente il fondo da cui vanno attinte le risorse.

SALVATO. Cercherò di esprimermi in modo pacato, anche se l'indignazione in questo momento è molto forte.

Non credo sia possibile che una Commissione del Senato possa esprimere giudizi con una chiara posizione di parte. La stessa Commissione bilancio ha espresso parere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti e parere di nulla osta su questo. Quindi, evidentemente vi è una espressione di giudizio condizionata dalle firme dei presentatori degli emendamenti. È molto grave che ciò accada, anche perché in Parlamento dovrebbe essere tenuto un certo stile.

Se esistevano problemi di copertura inerenti agli emendamenti 11.2 e 12.5 che sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 81, gli stessi esistono per questo emendamento. Invito i colleghi a ritirarlo, altrimenti sarò costretta a non partecipare alla votazione.

Comunque questo episodio deve essere segnalato all'attenzione della Commissione bilancio e magari anche della Presidenza del Senato, perché nella dialettica tra le forze di maggioranza e di opposizione non solo deve essere sempre garantita la massima trasparenza, ma soprattutto la massima correttezza, altrimenti se attorno alle regole del gioco si creano delle premesse così disdicevoli diventa difficile lavorare.

SCOPELLITI. Condivido pienamente le parole della senatrice Salvato, la quale mi agevola nel compito di dire delle cose che come opposizione possono sembrare di parte. E cioè che i pareri della 5ª Commissione, che dovrebbero essere matematici, quindi inconfutabili, vengono invece espressi secondo la firma dei presentatori. Mi riferisco soprattutto (mi dispiace di non essere stata presente, ma arrivo ora dalle Marche) all'emendamento 12.5, sul quale è stato espresso parere contrario. Nel parere stesso non è stata data l'opzione con riferimento al comma 4 dell'articolo 13, lì dove quest'ultimo afferma che: «Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Quindi è prevista anche un'ulteriore spesa se il Ministro del tesoro così valuterà.

Se deve essere espressa una valutazione di merito questa, a mio avviso, deve essere più corretta, perché l'emendamento 12.5, da me presentato, che chiede che presso ogni tribunale vi sia un gruppo di magistrati atto ad intervenire, è nato da un ordine del giorno accettato dal Governo nel momento in cui nell'Aula del Senato si discusse il disegno di legge sulla violenza sessuale.

Durante l'audizione di alcuni magistrati che si occupano proprio di questi problemi è emersa la difficoltà di interrogare soprattutto i minori che avevano subito violenza e che interrogati in una stanza della procura del tribunale aggiungevano un trauma ad un precedente trauma, per cui molte volte l'interrogatorio diventava una violenza ulteriore. Di qui la necessità di creare dei *pool* speciali.

Credo che la risposta della 5^a Commissione sia non solo un atteggiamento politico riprovevole, ma anche una irresponsabilità politica: non entrando nel merito degli emendamenti ci si ferma alla firma dei presentatori degli stessi; si accantona, si dimentica, addirittura non si legge la proposta dell'emendamento. Considero tutto ciò veramente vergognoso e spero che la Camera possa valutare la questione con una professionalità «politica» maggiore.

MONTICONE. Voglio solo aggiungere una considerazione. Credo che le osservazioni fatte in merito ai criteri che la Commissione bilancio adotta o ha adottato anche in questa occasione specifica nell'esprimere parere contrario non siano corrette.

Non credo che competa alla nostra Commissione, in occasione di questo specifico provvedimento, esprimere un giudizio così negativo sulla Commissione bilancio e mi sembra che, anche se indirettamente, vi sia un coinvolgimento da parte di coloro che hanno sottoscritto emendamenti e quindi una valutazione in qualche modo polemica che dovrebbe essere espressa in altra sede.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Voglio solo aggiungere, senza entrare nel merito del dibattito, che questo emendamento era stato formulato in Commissione giustizia dal senatore Senese cercando di raccogliere tutte le sollecitazioni, in particolare della senatrice Scopelliti e del senatore Rescaglio, in merito a questa promozione, che si voleva mettere in capo al Ministero della pubblica istruzione, di varie attività che rendessero possibile agli apparati scolastici lo svolgimento di una funzione attiva e in qualche modo diversa rispetto a queste problematiche.

Tra l'altro, già all'epoca non ero molto d'accordo su questo emendamento per cui, non volendo entrare nel merito delle accuse rivolte alla Commissione bilancio, non ho alcuna difficoltà nel ritirare tale emendamento.

Credo che ognuno debba rispondere delle proprie azioni per cui anche la Commissione bilancio potrà rispondere dei pareri che ha espresso in altra sede.

PRESIDENTE. S'intende quindi che l'emendamento 13.100 è stato ritirato.

Ricordo che l'emendamento 13.14 è decaduto per l'assenza dei proponenti e che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole condizionato all'emendamento 13.15.

GRECO. Sono favorevole all'emendamento 13.15, a patto che questa unità specializzata di polizia giudiziaria sia istituita nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 13.16. Ricordo che sono stati altresì ritirati gli emendamenti 13.11 e 13.11/bis.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Non mi pare che l'espressione usata nell'emendamento 13.5 del senatore Greco renda più chiaro e comprensibile il testo per cui esprimo in proposito parere contrario. Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9.

Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 13.10. In caso contrario esprimo parere contrario.

Sono inoltre contraria all'emendamento 13.12 in quanto non mi sembra che si possa immettere in questo modo nel testo una frase del genere. Invito dunque i presentatori a presentare un ordine del giorno che chiarisca questi concetti.

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 13.15.

RESCAGLIO. Signora Presidente, accogliendo l'invito della relatrice, ritiro l'emendamento 13.12 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione speciale in materia di Infanzia,

in sede di esame dell'articolo 13 del disegno di legge n. 2625,

impegna il Governo a promuovere, nei modi e nei tempi ritenuti necessari sul piano pedagogico, un'intensa e valida opera, sul piano culturale, di coinvolgimento del corpo docenti, attraverso corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità».

0/2625/1/Inf

RESCAGLIO, FOLLIERI

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signora Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 13.1, mentre per tutti gli altri si rimette alla Commissione, ad eccezione del 13.10, in relazione al quale esprime parere contrario.

GRECO. Ritiro l'emendamento 13.10, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Scopelitti e fatto proprio dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla relatrice, di contenuto identico agli emendamenti 13.3, presentato dal senatore Pianetta e da altri senatori, e 13.4, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Fassone, di contenuto identico all'emendamento 13.7, presentato dalla senatrice Salvato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Greco e da altri senatori, di contenuto identico all'emendamento 13.9, presentato dalla relatrice.

È approvato.

BOSI. Signora Presidente, poiché sono anch'io firmatario dell'emendamento 13.15, ne proporrei una riformulazione soprattutto per evitare l'uso dell'espressione *task force*, che non è italiana: mi pare che più propriamente si possa dire: «unità specializzata».

SALVATO. Inoltre bisognerebbe aggiungere un terzo comma nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

GRECO. Esatto.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 13.15 dovrebbe essere messo in votazione in un testo riformulato che accolga anche le indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

In primo luogo, dunque, occorre non scrivere: «*task force*» ma piuttosto «unità specializzata»; poiché però segue la precisazione: «, sezione specializzata di polizia giudiziaria,», io suggerirei di usare, in luogo di: «*task force*», le parole: «unità specifica». Oppure si potrebbe scrivere direttamente: «una unità specializzata di polizia giudiziaria».

SCOPELLITI. Si potrebbe dire: «una speciale unità».

SALVATO. No.

GRECO. No, l'unità dev'essere specializzata, non speciale.

PRESIDENTE. Allora, si potrebbe aggiungere, come terzo comma dell'emendamento 13.15, il seguente: «L'unità specializzata di polizia giudiziaria ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

SALVATO. Dal punto di vista della miglior forma, credo che la precisazione sui mezzi potremmo inserirla anche nel primo comma dell'emendamento, cioè aggiungere direttamente, dopo le parole: «di polizia giudiziaria», le altre: «, nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno,».

PRESIDENTE. Ha ragione, questa precisazione va inserita non come terzo comma ma come aggiunta al primo comma nel senso da lei indicato. Con queste modifiche che accolgono le indicazioni della Commissione bilancio, il parere della Commissione stessa all'emendamento 13.15 sarebbe da intendersi favorevole.

BOSI. Allora, signora Presidente, accogliendo le condizioni indicate nel parere dalla Commissione bilancio, presento la seguente riformulazione dell'emendamento 13.15:

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

4-ter. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei».

13.15 (Nuovo testo)

CALLEGARO, BOSI

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 13.15.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, esprimo parere contrario in quanto mi sembra che esistano già personale specializzato, cioè ufficiali di polizia giudiziaria, e delle strutture specia-

lizzate del Ministero dell'interno per la repressione di questo genere di reati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario a questo emendamento come riformulato, signora Presidente.

BOSI. Il problema qual è? C'è una contrarietà rispetto al fatto che si formi un'unità specializzata?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Dico solo che esistono già delle unità specializzate, delle strutture di questo tipo, ad esempio in campo telematico.

GRECO. Però questa unità specializzata la si vuole istituire presso la squadra mobile, cioè dipenderebbe dal Ministro dell'interno anziché dal Ministro delle comunicazioni; quindi, come esiste in un determinato ramo una sezione specializzata della quale abbiamo discusso ieri, non vedo come mai non dobbiamo crearne una presso quella che è la forza di polizia più diretta ad intervenire e ad indagare, che è la squadra mobile.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sono contraria ad inserire tale previsione in questo disegno di legge.

BOSI. Vorrei qualche ulteriore chiarimento, perchè non riesco francamente a capire il senso del parere contrario e dal momento che non riesco a capire il senso del parere contrario, mi rimane difficile fare un'obiezione. È certo che la *ratio* di questo emendamento quella di prevedere all'interno della polizia delle strutture, anche piccole, di personale specializzato che si occupi di questa emergenza e, a mio giudizio l'emendamento in questione rappresenta uno degli aspetti di maggiore concretezza del disegno di legge. Altrimenti, di fatto, cosa si prevede di nuovo? Se non si accettano specializzazioni nella polizia, mi domando cosa ci sia di innovativo, che tipo di risposta si dà al paese rispetto all'esigenza avvertita. Le motivazioni sono abbastanza balbettanti e non si spiega il motivo della contrarietà. Talvolta si sono addotte ragioni di tipo finanziario, come se per contrastare questi fenomeni non si debba spendere quando invece si spende per tutto. Forse il motivo è il fastidio che vi siano degli operatori della polizia o delle forze dell'ordine specializzati in questa materia, assistenti esperti, psicologi pediatri o pedagogisti che assistono e cercano di capire il fenomeno.

Sono francamente molto dispiaciuto e rammaricato e penso che questo diniego abbia una valenza politica forte, perchè caratterizza anche il giudizio che si può esprimere sul tipo di risposta. Insisto perchè si voti, sperando che se ne capisca lo spirito. Se vi sono delle imperfezioni o qualche aspetto che non è chiarito in maniera sufficientemente corretta e ga-

rantita si possono proporre delle modifiche, ma rigettare interamente queste esigenze mi sembra assai grave e preoccupante.

GRECO. Annuncio il mio voto favorevole e richiamo l'attenzione della relatrice, la quale ha ripreso una disposizione illustrata e votata ieri e che non ha nulla a che vedere con questa previsione. Vorrei che venisse attentamente valutata la prima parte dell'emendamento: si richiama l'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza dell'Europol ai reati di sfruttamento sessuale dei minori. Tale estensione è quanto mai opportuna perchè ci stiamo occupando di un fenomeno che vorremmo colpire anche con collegamenti all'estero.

Bisogna tener conto anche delle disposizioni in materia di turismo sessuale. A mio avviso istituire una unità specializzata giudiziaria che faccia riferimento alla competenza dell'Europol presso ogni questura, come ha fatto presente la 5ª Commissione permanente, praticamente non costa nulla, perchè questa unità specializzata è istituita «nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonchè degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

PIANETTA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 13.15.

GRECO. Anch'io, signora Presidente.

CARUSO Antonino. Annuncio il voto favorevole a nome del gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.15 (Nuovo testo), presentato dal senatore Callegaro e da altri senatori.

È approvato.

Invito il Sottosegretario ad esprimere il parere sull'ordine del giorno di cui do nuovamente lettura:

«La Commissione speciale in materia di Infanzia,

in sede di esame dell'articolo 13 del disegno di legge n. 2625,

impegna il Governo a promuovere, nei modi e nei tempi ritenuti necessari sul piano pedagogico, un'intensa e valida opera, sul piano culturale, di coinvolgimento del Corpo docenti, attraverso Corsi di aggiornamento qualificato e finalizzato a conoscere il problema nella sua globalità».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, dal momento che impegna un Ministero diverso da quello di mia competenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: «di persona minore degli anni 21 o» sono soppresse.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, poi ritirato:

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14.

(Modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni la parola "21" è sostituita con la parola "18"».

14.1

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 e che dichiaro decaduto per assenza dei proponenti:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 15.

(Competenza degli operatori)

1. La competenza mirata all'assistenza, al recupero e al reinserimento del minore è demandata ad operatori che vantino comprovati titoli e for-

mazione nell'ambito della psico-sociologia e della logo-pedagogia generale e sessuale».

14.0.1

COLLA, AVOGADRO

Passiamo ora all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, di cui do nuovamente lettura:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale e la tratta in danno di minori».

Tit. 1

GRECO

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.

(Prevenzione degli abusi sessuali sui minori)

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

3. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

4. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui al comma 1».

1.0.1

SCOPELLITI

SCOPELLITI. Ritiro l'emendamento 1.0.1.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sarei portata ad esprimere un parere contrario perché ritengo che il titolo proposto per il provvedimento in esame sia significativo e costituisca una scelta ben precisa. A tutti poteva venire in mente, come aveva detto anche il senatore Greco, di introdurre l'elenco delle condotte principali che sono poi state previste in questo disegno di legge. Mi pare invece che immettere genericamente norme contro lo sfruttamento sessuale volesse essere un'indicazione forte della *ratio* del provvedimento, vale a dire norme contro lo sfruttamento

sessuale dei minori. La qualificazione «quale nuova forma di riduzione in schiavitù», evita l'aggiunta della «tratta» proposta dal senatore Greco.

Il senso del provvedimento voleva essere proprio quello di affermare che questa forma di sfruttamento sessuale dei minori è diventata una forma di riduzione in schiavitù. In questo senso è evidente che non tutti coloro che sono o che saranno purtroppo indotti allo sfruttamento sessuale o ad altre condotte previste da questo disegno di legge potranno essere ridotti in schiavitù. Non è questo il senso. In realtà si vuole affermare che queste nuove condotte sono una forma moderna di riduzione in schiavitù. Ritengo che tale dizione sia molto importante e tale da qualificare specificamente il provvedimento.

GRECO. Rispetto all'indicazione che ha testé enunciato il relatore voglio chiarire che non mi disturba affatto indicare nel titolo «nuove forme di riduzione in schiavitù». Anche in un'altra occasione, a proposito di un emendamento, ho sottolineato la necessità di far capire all'opinione pubblica che stiamo approvando un testo di legge che vuole punire nuove forme di riduzione in schiavitù.

Vorrei comunque far osservare al relatore che quando parla di sfruttamento sessuale usa un termine molto limitativo in quanto costituisce unicamente una delle figure ma non l'unica di quelle forme di induzione e di sfruttamento dei minori. Non ha fatto altro che seguire la formula adottata dallo stesso legislatore italiano con riferimento alla legge sulla prostituzione e trasfondere in questo provvedimento quei reati che hanno come vittima il minore e che erano già previsti in una legge del 1965.

Il mio unico interesse, signor Presidente, era quello di non limitare il discorso allo sfruttamento sessuale che non abbraccia tutte le forme di abusi sessuali in danno di minori. Tra l'altro, anche la pornografia può essere certamente collegata allo sfruttamento sessuale. In via generale è logico che tutto ciò che è in danno di minore, soprattutto se fatto a scopo di lucro – non tutto ciò che avviene in danno di minore rientra in un'attività a scopo di lucro –, può essere ricompreso nel concetto di sfruttamento sessuale. Ecco perché mi ero preoccupato di chiarire meglio tale concetto all'opinione pubblica.

Voglio ancora una volta ricordare che siamo stati incaricati di predisporre una legge assolutamente necessaria, una legge che invece stiamo realizzando molto male. Basta pensare al modo in cui è stato approvato l'articolo 2. Infatti, indicare in quell'articolo che si vuole punire la prostituzione minorile non fa altro che aumentare nell'opinione pubblica la confusione in quanto si è indotti a pensare che si stia colpendo il minore che si prostituisce.

Ecco il motivo per cui rispetto al provvedimento esprimerò un voto di astensione; in modo da prendere distanza da una serie di errori che sono stati compiuti nell'*iter* di predisposizione del testo.

SCOPELLITI. Vorrei portare una riflessione su questo emendamento al titolo del disegno di legge che potrebbe non essere superflua e invitare

tutti i colleghi non solo a non dare eccessiva importanza ai termini che vengono utilizzati, ma anzi a portare nella nostra società il concetto di schiavitù che ci fa sentire ancora di più il peso e la gravità di quanto la legge vorrebbe risolvere.

Credo che con alcune correzioni, che tra breve proporrò la formulazione indicata dal senatore Greco chiarisca meglio la titolazione dell'articolo. Ad esempio rispetto all'articolo 2, in cui si parla di prostituzione minorile, sarebbe stato meglio che si parlasse di sfruttamento della prostituzione minorile così come in merito alla pornografia il termine più corretto sarebbe stato quello di «sfruttamento della pornografia in danno dei minori».

Dal momento che tale specificazione non è prevista nell'articolo, credo che inserirla nel titolo del disegno di legge possa chiarire meglio lo scopo del provvedimento in modo da fare maggiore chiarezza rispetto alla confusione che può essersi ingenerata nel provvedimento stesso.

Pertanto chiedo al presentatore di introdurre una modifica in questo senso. Si dovrebbe parlare di «norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale». Andrebbe invece eliminato il concetto di «tratta» che è comunque previsto ed implicito nel concetto stesso dello sfruttamento della prostituzione e di qualsiasi altro sfruttamento in danno di minore. In questo modo si avrebbe un titolo specifico con una sottotitolazione più generica e di più facile approvazione.

GRECO. Accetto senz'altro la prima parte della formulazione proposta dalla senatrice Scopelliti, ma rimango contrario all'eliminazione dell'ultima indicazione da me proposta. In ogni caso mi rendo conto che invece di parlare di tratta di minori si dovrebbe prevedere la seguente formulazione: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Anche in relazione a un precedente emendamento presentato dalla senatrice Salvato, che poi non è stato approvato, mi ero espressa in senso favorevole dimostrando una mia disponibilità ad accettare nell'ambito dei vari articoli la spiegazione più corretta, che mi sembrava potesse essere in qualche modo esplicitata dal termine «sfruttamento».

In ogni caso, anche se si può sicuramente accedere alla modifica proposta, avrei preferito che il titolo fosse più sintetico. Se la maggioranza di voi pensa che sia il caso di inserire tutte e tre le fattispecie di reato, aggiungiamole pure, lasciando però le parole: «quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

GRECO. Allora, signora Presidente, presento la seguente riformulazione dell'emendamento Tit. 1:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

Tit. 1 (Nuovo testo)

GRECO

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento Tit. 1 come riformulato.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Tit. 1 come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Passiamo adesso alla votazione finale del disegno di legge n. 2625, con l'esame di eventuali proposte di coordinamento della relatrice.

La relatrice dovrebbe aver formulato (se non lo ha fatto, dovrebbe farlo tempestivamente, nel corso delle dichiarazioni di voto) le proposte di coordinamento formale di quanto approvato.

GRECO. Signora Presidente, prima di passare alla votazione finale, vorrei sapere se, nell'ambito del cosiddetto lavoro di coordinamento, si può rivedere, in base alla nuova formulazione del titolo del disegno di legge, anche la rubrica dell'articolo 2: infatti, avendo modificato il titolo del disegno di legge, questa operazione potrebbe rientrare nel coordinamento. Vorrei conoscere al riguardo il parere di relatrice e Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per il Governo non c'è problema nella sostanza; il problema è se questa modifica si può fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. È un po' una forzatura, anche se abbastanza logica in rapporto al cambiamento del titolo del disegno di legge; l'aggancio dunque è da ricercare lì, nel senso che, appunto, se cambia il titolo del disegno di legge, allora probabilmente, anche se un po' forzatamente, può non essere sbagliato, in sede di coordinamento, modificare la parte specifica.

Vorrei sapere se la relatrice è favorevole.

GRECO. Chiedo scusa. Aggiungo che la rubrica dell'articolo 2 dovrebbe essere: «Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Il fatto è che l'articolo 2 con la sua rubrica lo abbiamo già votato. Peraltro, io avevo anche espresso il mio parere favorevole a una modifica della rubrica.

PRESIDENTE. Ma adesso, avendo cambiato il titolo del disegno di legge, mi sembrerebbe comunque logico, nonostante la votazione contraria sulla parte specifica, omogeneizzare le rubriche dei singoli articoli rispetto al titolo del disegno di legge che abbiamo appena approvato, addirittura, mi sembra, all'unanimità.

SALVATO. Io non ho votato a favore del cambiamento del titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora credo che questa modifica di coordinamento non si possa fare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Direi anch'io di no. Se ci fosse l'unanimità..

GRECO. Ma mi dite l'espressione: «Prostituzione minorile» che cosa significa? La rubrica attuale lascia intendere che viene colpito il minore che si prostituisce.

SALVATO. Io ho votato contro il cambiamento del titolo del disegno di legge perché quell'aggiunta di altre parole non mi convinceva, ma una modifica alla rubrica dell'articolo 2 nel senso di scrivere «(Sfruttamento della prostituzione minorile)» corrisponde ad un mio emendamento e dunque su di essa sono d'accordo. Quindi, per quanto mi riguarda, se tutti siete d'accordo, si può fare.

PRESIDENTE. Domando se c'è unanimità a cambiare, in sede di coordinamento, la rubrica dell'articolo 2. Poiché anche la senatrice Salvato è d'accordo, io penso che si possa fare. In particolare, vorrei conoscere il parere della relatrice: è d'accordo?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Se non c'è nulla in contrario dal punto di vista regolamentare, sono d'accordo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Sarò brevissimo, signora Presidente.

Intervengo per chiedere che le dichiarazioni di voto e il voto finale su questo disegno di legge siano rinviati ad altra seduta. Ho osservato l'orologio con riferimento alla discussione sul titolo del disegno di legge: ebbene, la Commissione ha discusso per 25 minuti sull'emendamento Tit.1.

Allora, per quanto mi riguarda, è necessario che vi sia una riflessione su tutto ciò che nel complesso è stato detto con riferimento all'impianto della legge e ai vari passaggi dell'articolato. Non ho potuto avere a disposizione, come avevo richiesto dall'altro giorno, i resoconti stenografici relativi alla discussione di questo disegno di legge (ma mi rendo conto delle difficoltà oggettive) e avevo anche rilevato quanto succinti siano stati i resoconti sommari che hanno riferito dei nostri lavori; avverto, quindi, l'esigenza di poter esprimere una dichiarazione di voto finale, da parte del mio Gruppo, in maniera ragionata, tenendo conto di tutti gli elementi, persuasivi o dissuasivi, che sono emersi dal dibattito.

PRESIDENTE. Chiedo se qualche Gruppo sostiene la proposta del senatore Antonino Caruso.

GRECO. Il Gruppo di Forza Italia è favorevole.

BERNASCONI. Il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo si pronuncia in senso contrario a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Antonino Caruso di rinviare ad altra seduta le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul disegno di legge.

Non è approvata.

CARUSO Antonino. La mia proposta riguardava la mia dichiarazione di voto, non quella dei colleghi.

SCOPELLITI. Prima si deve fare il coordinamento: questo non si fa mai dopo aver approvato il disegno di legge.

GRECO. Dev'essere sottoposto alla nostra attenzione anche il coordinamento.

PRESIDENTE. Potremmo lavorare fino alle 13,30, se siete d'accordo...

GRECO. Signora Presidente, teniamo un'altra seduta, non è la fine del mondo.

SCOPELLITI. L'approvazione del disegno di legge da oggi a martedì non sposta nulla.

BERNASCONI. Signora Presidente, c'era una volontà di tutti di portare a compimento velocemente *l'iter* del disegno di legge: ormai siamo alle fasi finali e credo che uno sforzo lo possiamo fare.

Martedì prossimo, dando per scontato che si finisse oggi, il nostro Gruppo avrà una riunione: ovviamente, se fossimo stati in sede referente, saremmo riusciti più facilmente a mantenere, con i nostri rappresentanti, il numero legale; invece in sede deliberante sarà più difficile.

PRESIDENTE. Io volevo utilizzare questo tempo per far svolgere le dichiarazioni di voto, intanto.

SCOPELLITI. Sono contraria, signora Presidente: io la dichiarazione di voto intendo farla su un testo definitivo. Le dichiarazioni di voto si fanno sul disegno di legge prima che venga approvato nel complesso compreso il coordinamento, non su quello che sarà a seguito del coordinamento. Voglio davanti il testo del disegno di legge definitivo.

PRESIDENTE. Vorrei sentire velocemente il parere di tutti i Gruppi.

SALVATO. Signora Presidente, io credo che la Commissione debba essere messa in grado di conoscere le proposte di coordinamento della relatrice: lo impone il Regolamento e non possiamo derogare a questo. Pensavo che la relatrice fosse in grado di fare questo lavoro rapidamente, mentre noi svolgevamo le dichiarazioni di voto: ma mi sembra di capire che non è così. Allora, se non è così, potremmo sospendere la seduta per riprenderla nel primo pomeriggio, dando il tempo alla relatrice di finire il lavoro di coordinamento, oppure, se non c'è la disponibilità dei colleghi in questo senso, si può rinviare la discussione a martedì prossimo alle 13,30 per esaminare le proposte di coordinamento: non vedo altre strade. Da parte mia c'è piena disponibilità a lavorare anche oggi pomeriggio.

BERNASCONI. Signora Presidente, anche da parte del mio Gruppo c'è questa disponibilità.

SCOPELLITI. Non voglio sostituirmi alla relatrice, ma il lavoro di coordinamento, in considerazione anche del modo in cui sono stati condotti i nostri lavori, in orari impossibili e in condizioni difficili, merita una riflessione in tempo maggiore di quello che le si può concedere da ora ad oggi pomeriggio, sacrificando anche le esigenze umane della senatrice. Dal momento che ormai il disegno di legge ha completato il suo *iter*, credo che la proposta di rivederci martedì prossimo possa considerarsi valida.

MONTICONE. Anche il mio Gruppo concorda.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI

